

REGOLAMENTO (CE) N. 720/2001 DELLA COMMISSIONE

del 10 aprile 2001

che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di diritti di importazione presentate nel mese di aprile 2001 per le carni bovine congelate destinate alla trasformazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1174/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di importazione per carni bovine congelate destinate alla trasformazione (1° luglio 2000-30 giugno 2001) e che modifica taluni altri regolamenti nel settore delle carni bovine (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1174/2000 prevede un'eventuale nuova attribuzione dei quantitativi per i quali non siano state presentate domande di titoli di importazione entro il 23 febbraio 2001.
- (2) L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 488/2001 della Commissione, del 9 marzo 2001, relativo alla ridistribuzione dei diritti di importazione in virtù del regolamento (CE) n. 1174/2000 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di importazione per carni bovine congelate destinate alla trasformazione (2), ha stabilito le quantità di carni bovine congelate destinate alla trasformazione che possono essere importate a condizioni speciali entro il 30 giugno 2001.

- (3) L'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1174/2000 prevede la possibilità di ridurre i quantitativi richiesti. Le domande presentate vertono su un quantitativo globale superiore alle quantità disponibili. Stando così le cose e nell'intento di garantire un'equa ripartizione dei quantitativi disponibili, è opportuno ridurre proporzionalmente i quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ciascuna domanda di diritti di importazione presentata in conformità dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1174/2000 è soddisfatta entro i limiti seguenti, espressi in carni con osso:

- 0,6438 % delle quantità richieste per le carni destinate alla fabbricazione delle conserve di cui all'articolo 7, lettera a) del regolamento (CE) n. 1174/2000.
- 5,2631 % delle quantità richieste per le carni destinate alla fabbricazione di prodotti di cui all'articolo 7, lettera b), del regolamento (CE) n. 1174/2000.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 aprile 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 30.

(2) GU L 69 del 10.3.2001, pag. 15.